

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE



REGOLAMENTO

2009

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

- ARTICOLO 1 – Lineamenti dell'Associazione Nazionale del Fante
- ARTICOLO 2 – Organizzazione Centrale
- ARTICOLO 3 – Organizzazione Locale
- ARTICOLO 4 – Attività di Informazione
- ARTICOLO 5 – Manifestazioni e Raduni

TITOLO II – DELLE ELEZIONI ALE CARICHE SOCIALI

- ARTICOLO 6 – Generalità
- ARTICOLO 7 – Elezioni per le Cariche a livello nazionale
- ARTICOLO 8 – Elezioni per le Cariche a livello locale

TITOLO III – DELL'AMMINISTRAZIONE

- ARTICOLO 9 – Generalità
- ARTICOLO 10 – Funzioni e controlli
- ARTICOLO 11 – Documentazione
- ARTICOLO 12 – Tessere Sociali
- ARTICOLO 13 – Spese personali
- ARTICOLO 14 – Responsabilità

TITOLO IV – VARIE

- ARTICOLO 15 – Segni distintivi e uniformi
- ARTICOLO 16 – Onorificenze e Riconoscimenti
- ARTICOLO 17 – Scorte
- ARTICOLO 18 – Integrazioni alla normativa

REGOLAMENTO

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Lineamenti dell'Associazione

L'Associazione Nazionale del Fante (A.N.F.), ricostituita con tale denominazione nel 1949, operava sotto l'alta vigilanza del Ministero della Difesa, per effetto del R.D. 2 agosto 1943, n° 704 e del D.P.R. del 12 febbraio 1954, n° 186 che, confermandone la denominazione, ne approvava anche lo Statuto Sociale.

L'Associazione è iscritta nel Pubblico Registro delle persone giuridiche al n° 96 del volume II, presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Milano, in data 10 settembre 1959.

In data 23 Dicembre 2003 Prot. N. 1000/471 area V bis, in seguito all'emanazione del D.P.R. n.361/2000, è stata iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. d'ord. 471 della pagina 726 Vol. II.

L'A.N.F. è apolitica e apartitica; è estranea ad ogni attivismo politico, nel rispetto della libertà di pensiero e di azione dei propri Soci, purché non in contrasto con i principi sanciti dallo Statuto.

Articolo 2 Organizzazione centrale

La piattaforma apicale dell'Associazione è costituita dai seguenti Organi:

- a) la Presidenza Nazionale, che comprende:
 - il Presidente Nazionale
 - la Giunta Esecutiva Nazionale
- b) il Consiglio Nazionale
- c) il Collegio Centrale dei Sindaci
- d) il Collegio Centrale dei Proviviri.

a. *Il Presidente Nazionale*

Rappresenta l'Associazione in tutte le sue attività e manifestazioni, ne presiede le assemblee di Giunta Esecutiva e di Consiglio Nazionali, ne dirige la operatività anche alla luce dei deliberati del Congresso, del Consiglio e della Giunta Esecutiva Nazionali.

b. *La Giunta Esecutiva Nazionale.*

Comprende:

- 1) i due Vice Presidenti Nazionali, dei quali:
 - uno è designato dal Presidente Nazionale per la funzione Vicaria;
 - l'altro, eletto per il Lazio, è delegato a rappresentare la Presidenza Nazionale nella Capitale;

2) il Segretario Nazionale, il cui compito fondamentale è di propulsione, coordinamento e controllo di tutte le attività comunque attinenti alla vita associativa, ad eccezione di quelle amministrative.

Egli in particolare:

- dispone per la esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- pone in atto le direttive emanate dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento a tutti i livelli ordinativi dell'Associazione;
- presiede alla organizzazione e funzionalità della Segreteria Nazionale;

Per l'espletamento di tali attività, nonché di quelle di organizzazione, di propaganda e di assistenza, si avvale della collaborazione del Segretario Nazionale Amministrativo e dei Vice Segretari Nazionali;

3) il Segretario Amministrativo Nazionale, il quale:

- attua le direttive emanate in materia amministrativa dalla Giunta Esecutiva Nazionale, per la gestione corrente, e dal Consiglio Nazionale, per la gestione straordinaria;
- cura la tenuta dei libri contabili sociali;
- predispone per l'esame e l'approvazione dei bilanci da parte del Consiglio Nazionale alle scadenze fissate per legge e per la ratifica degli stessi in sede di Congresso Nazionale;
- cura i rapporti di carattere amministrativo con gli Organi dell'Associazione, centrale e locali;

- provvede alla riscossione delle quote sociali corrispondenti alle iscrizioni notificate;
- vigila sull'impiego dei contributi eventualmente corrisposti agli Organi locali;
- predispone le situazioni contabili da sottoporre alla facoltativa visione preventiva da parte degli Organi Nazionali dell'Associazione;
- cura la tenuta aggiornata della contabilità per le verifiche di rito da parte degli Organi competenti;

4) i Vice Segretari Nazionali, cui compete il compito precipuo di coadiuvare il Segretario Nazionale.

Il più anziano anagraficamente assume la carica "vicaria".

Allo scopo di rendere più efficaci e meglio definite particolari attribuzioni di competenza della Giunta Esecutiva Nazionale, sono costituiti i seguenti organismi operativi:

a) *Ufficio Attività Promozionali e Pubbliche relazioni*

Articolato su due corrispondenti Sezioni, queste hanno rispettivamente il compito di:

- promuovere lo sviluppo dell'Associazione mediante l'adozione di iniziative che ne pubblicizzino i valori etici e patriottici, per ciò ricercando anche la disponibilità degli organi di informazione pubblica;

- stabilire rapporti con Autorità ed Organismi sociali, intesi a ricercare occasioni di reciproca collaborazione, per quanto di comune interesse istituzionale.

Al detto Ufficio è preposto il Segretario Nazionale, coadiuvato dai due Vice Segretari.

b) Ufficio Programmazione e Impiego Economico

Assume ogni legittima iniziativa intesa alla migliore gestione del patrimonio sociale.

Persegue, inoltre, contingenti possibilità operative che consentano l'acquisizione di contributi/elargizioni/donazioni.

Al detto Ufficio è preposto il Segretario Amministrativo Nazionale

c) Ufficio Storico:

Ha il compito di:

- riordinare le memorie storiche dell'Associazione dalla sua costituzione e curarne l'aggiornamento periodico, anche con supporto documentale, fotografico e multimediale;
- promuovere attività culturali che, attraverso processi di studio e di informazione, perseguano lo scopo di divulgare la storia dell'Arma, di esaltarne l'epopea, di onorarne i Caduti.

Al detto Ufficio è preposto un Socio designato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Per meglio sviluppare la operatività dei predetti Uffici ed elevarne la incidenza a tutti i livelli territoriali, i relativi responsabili, previo parere favorevole della Giunta Esecutiva Nazionale, possono costituire "gruppi di lavoro" ciascuno specifico per gli obiettivi prefissati.

Le risultanze delle iniziative assunte devono essere portate a conoscenza della Giunta Esecutiva Nazionale e del Consiglio Nazionale nel corso delle periodiche rispettive sedute.

d) Segreteria

Quale struttura esecutiva di supporto alla funzionalità degli Organi Centrali e degli Uffici indicati, è costituita una Segreteria. A questa è affidato anche il compito di tenere aggiornata la situazione della consistenza territoriale dell'Associazione, quella degli iscritti, suddivisi per categorie, quella degli abbonati alla rivista nazionale, nonché di curare la raccolta della rivista medesima.

Il personale addetto è regolarmente assunto a norma del contratto nazionale di lavoro vigente.

Il Segretario Nazionale ne cura la organizzazione operativa; il Segretario Nazionale Amministrativo provvede alla regolarizzazione contrattuale del personale impiegato.

c. Il Consiglio Nazionale

E' costituito come da entità numerica e ripartizione territoriale di cui all'articolo 7 dello Statuto.

Alla luce dei compiti assegnati al Consiglio Nazionale ed allo scopo di rendere inequivocabilmente individuabile l'area di competenza di ciascun Consigliere Nazionale, la Giunta Esecutiva Nazionale, preso atto delle realtà locali e sentiti i Consiglieri interessati, procede alla ripartizione territoriale di ciascuna regione plurirappresentata, designando opportunamente un Consigliere Nazionale per ciascun settore definito.

In tale contesto ordinativo il Consigliere Nazionale assolve, pertanto, anche i compiti individuali di:

- costituire il tramite gerarchico fra gli Organi locali del proprio territorio e gli Organi Centrali;
- operare autonomamente sull'area di competenza ai fini statutari, ivi esercitando anche funzioni di super visione degli organi locali;
- rappresentare la Presidenza Nazionale sull'area di competenza.

d. *Il Collegio Centrale dei Sindaci*

Composizione e compiti sono delineati all'articolo 10 dello Statuto.

Allo scopo di conferire al Collegio un assetto ordinativo e funzionale pienamente aderente alla responsabilità del compito, i Sindaci eletti, nel corso della prima riunione del Consiglio Nazionale ed a latere di essa, designano al loro interno il proprio Presidente, dandone comunicazione ufficiale al Consiglio medesimo.

In caso di assenza del Presidente, la carica "vicaria" è assunta dal Sindaco effettivo più anziano.

e. *Il Collegio Centrale dei probiviri*

Composizione e compiti sono indicati all'articolo 11 dello Statuto.

Ai fini della organizzazione interna procede con modalità uguali a quelle fissate per i Sindaci.

Per l'assolvimento dei suoi compiti statutari, il Collegio Centrale dei Probiviri si riunisce presso la sede della Presidenza Nazionale.

**Articolo 3
Organizzazione Locale**

A livello periferico la struttura ordinativa dell'Associazione si articola in:

- Sezioni
- Federazioni
- Comitati Patronesse.
- Gruppi di Specialità /Reparto.

Sezioni

La costituzione di una sezione ha origine con l'intervento degli Organi intermedi (Federazione, Consigliere Nazionale) competente per territorio che, verificatane la possibilità, promuovono la nomina provvisoria di un Commissario da parte della Presidenza Nazionale.

Il Commissario delegato, eseguita la iscrizione dei Soci e verificatane la sussistenza numerica indicata all'articolo 12 paragrafo a. dello Statuto, assolve il suo mandato concludendolo con la elezione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Sarà compito del Presidente eletto segnalare alla Presidenza Nazionale tutti i dati inerenti alla Sezione costituita, ed in particolare: denominazione della Sezione o Sottosezione, indirizzo della sede sociale, anagrafica degli iscritti suddivisi per categoria, elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo e relative cariche, e l'elenco degli abbonati alla rivista "Il Fante d'Italia" con i relativi indirizzi.

Federazioni

Sono di costituzione facoltativa e comunque subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo b. dell'art. 12 dello Statuto.

Quando costituita, ed in funzione anche della prescritta convalida da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, la Federazione deve comunicare alla Presidenza Nazionale i

nominativi delle Sezioni federate, l'anagrafica degli iscritti, distinti per categoria, l'elenco nominativo dei componenti il Direttivo, indicandone le rispettive cariche, ed il Consiglio Federale.

Per la Federazione Provinciale il riferimento più immediato nei rapporti con gli Organi centrali è il Consigliere Nazionale competente per territorio.

Comitati Patronesse

Allo scopo di conferire una definita fisionomia statutaria alla componente "femminile" che, non militare e comunque in possesso delle qualità prescritte per l'appartenenza al Sodalizio, chiede di partecipare alla vita associativa, è prevista la categoria delle "Patronesse".

Pertanto, presso ogni Sezione può essere costituito un Comitato di Patronesse.

Il Consiglio Direttivo del Comitato è analogo a quello delle Sezioni, viene eletto con le stesse modalità e dura in carica quattro anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Per il coordinamento dei Comitati la Presidenza Nazionale, recepite le proposte locali tramite i Consiglieri Nazionali, nomina tre Ispettrici rispettivamente delegate per le Tre aree del territorio nazionale: Nord, Centro, Sud ed Isole (vedi paragrafo b. dell'art. 5 dello Statuto).

Le Ispettrici, previo parere favorevole della Presidenza Nazionale nominano una Coordinatrice Nazionale.

Coordinatrice ed Ispettrici hanno diritto di partecipazione ai Congressi Nazionali, con facoltà di intervento.

Possono partecipare, su invito, alle sedute del Consiglio Nazionale quando all'ordine del giorno sia prevista la trattazione di argomenti di interesse della loro categoria.

Su tali argomenti hanno facoltà di intervento e di parere consultivo.

Gruppi di Specialità/Reparto

Nell'ambito delle Sezioni possono essere costituiti Gruppi di Soci ispirati a particolari Specialità, Grandi Unità o Reparti di Fanteria, allo scopo di mantenere lo spirito e le tradizioni del Corpo di riferimento.

La loro costituzione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, dietro richiesta di almeno cinque Soci.

Ciascun Gruppo designa un Capo, che riferisce al proprio Presidente di Sezione su attività e programmi del Gruppo per ottenerne l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Ogni Gruppo può avere una Fiamma con i colori nazionali o della mostrina del Corpo di riferimento, con il distintivo dell'Associazione Nazionale del Fante al centro.

Le attività dei Gruppi, di norma, non gravano sui bilanci delle Sezioni di appartenenza.

Articolo 4 Attività di Informazione

Il mezzo di informazione dell'Associazione, e divulgativo delle attività sociali, centrali e periferiche, è la rivista "Il Fante d'Italia".

Il giornale è edito a cura della Presidenza Nazionale ed ha, di norma, periodicità trimestrale, variabile previa deliberazione del Consiglio Nazionale.

Ne è Rappresentante legale il Presidente Nazionale.

I membri di direzione e di redazione vengono designati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Alla redazione della rivista possono collaborare tutti i Soci, il cui ampio diritto di partecipazione deve comunque essere esercitato entro gli ambiti delle finalità istituzionali dell'Associazione medesima.

Qualunque altra pubblicazione a carattere locale necessita della preventiva autorizzazione della Presidenza Nazionale, se istituita con tiratura e periodicità permanenti. Tale autorizzazione sarà subordinata all'accertato rispetto del già sancito carattere apolitico e apartitico del Sodalizio, e perciò anche dei suoi mezzi di informazione.

In ogni caso, la responsabilità dei contenuti pubblicati risale esclusivamente ai rispettivi autori e/o al comitato di redazione locale, se costituito.

E' un mezzo di informazione dell'Associazione anche il sito Internet dell'Associazione medesima. Il Comitato di redazione del sito è composto da almeno TRE Soci, di cui uno

Consigliere Nazionale che lo presiede. Il Comitato è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Articolo 5 Manifestazioni - Raduni

Rientra tra le finalità dell'Associazione Nazionale del Fante la partecipazione a cerimonie ufficiali indette dalle Autorità Militari.

E' consentita anche la partecipazione a cerimonie civili, ferma l'osservanza dei principi a fondamento della apoliticità e del "non lucro" del Sodalizio.

Il Raduno Nazionale viene deciso dal Consiglio Nazionale che, su proposta della Presidenza Nazionale, ne fissa località e data di effettuazione, delegando alla stessa Presidenza le relative predisposizioni organizzative.

Manifestazioni pubbliche a carattere locale devono essere segnalate alla Presidenza Nazionale.

Le richieste di rappresentanze e/o concorsi militari devono essere inoltrate alla Presidenza Nazionale almeno SESSANTA giorni prima dell'esigenza rappresentata.

In tutte le manifestazioni pubbliche i Soci sono tenuti ad indossare gli accessori distintivi dell'appartenenza all'Associazione.

La partecipazione alle manifestazioni, qualunque ne sia la circostanza ed il livello, deve essere improntata a ordine e disciplina, in perfetto stile militare.

TITOLO II

DELLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI

Articolo 6 Generalità

Tutte le elezioni alle cariche sociali hanno luogo mediante votazione segreta e scrutinio palese.

Ferma restando tale norma per il Congresso Nazionale, nelle altre circostanze sono consentite votazioni per acclamazione o per alzata di mano, se preliminarmente deliberate dalla maggioranza qualificata dei due terzi degli elettori presenti.

Possono candidarsi ed essere eletti alle diverse cariche associative tutti i Soci che posseggano le prescritte relative condizioni di ammissibilità. Ai fini elettorali, le candidature a cariche Nazionali devono pervenire alla Presidenza Nazionale tramite gerarchico, a mezzo raccomandata A.R., anche a mano e nei termini temporali preventivamente fissati dalla Presidenza Nazionale.

La Giunta Esecutiva Nazionale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti (vedasi titolo III dello Statuto) predispone per l'inserimento dei candidati nella scheda elettorale. Eventuali esclusioni di candidati per motivi formali o sostanziali, devono essere immediatamente notificate, a cura della Presidenza Nazionale, all'Organo Locale competente a mezzo di lettera raccomandata A.R., anche a mano.

Le candidature a livello locale possono avere luogo su proposizioni degli stessi Soci interessati, ovvero anche su designazione del Consiglio Direttivo competente o del Commissario.

Al Socio candidato a carica elettiva è consentito di svolgere, nei relativi termini di legge, personale attività di propaganda, senza tuttavia esprimere alcun riferimento ad altri Soci. Tale attività è vietata nel corso e nei locali delle assemblee elettorali. Circa le candidature a Presidente Nazionale si sancisce che, eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, quelli fra gli altri candidati a "Presidente" non eletti che conseguissero una votazione minima almeno pari a $\frac{1}{4}$ (un quarto) della totalità dei voti espressi vengono inseriti, ciascuno con la propria votazione, nella graduatoria di merito dei Candidati a Consigliere Nazionale delle rispettive regioni, così acquisendo il diritto a concorrere per la eventuale nomina a tale carica Nazionale, nel rispetto dei limiti numerici in proposito definiti al paragrafo a. dell'art. 7 dello Statuto. Le candidature alle diverse cariche, nell'ambito dello stesso ordinamento Nazionale, o Sezionale, non sono cumulabili.

Articolo 7 Elezioni per le cariche a livello nazionale

Avvengono in due distinti momenti:

- in sede di Congresso Nazionale, per la elezione del Presidente Nazionale, dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Probiviri Nazionali;
- in sede di Consiglio Nazionale, per la nomina dei membri della Giunta Esecutiva Nazionale e per la presa d'atto della nomina dei Presidenti rispettivamente nominati nei Collegi Centrali dei Sindaci e dei Probiviri

Il Congresso Nazionale si riunisce con ricorrenza quadriennale alla data-orario e nella sede deliberate dal Consiglio Nazionale.

La procedura organizzativa compete alla Giunta Esecutiva Nazionale, la quale, in particolare:

- convoca il Congresso Nazionale con almeno NOVANTA giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, notificandolo a tutti gli organi periferici, cui invia contestualmente anche il relativo Ordine del Giorno;
- a mezzo di apposite circolari, definisce le modalità per la predisposizione delle candidature e fissa i termini temporali entro cui gli Organi periferici devono farle pervenire alla Presidenza Nazionale, significando anche che per ciascun candidato ricorrano i seguenti requisiti:
 - aver almeno DUE anni di anzianità di iscrizione all'Associazione;

- avere ricoperto cariche periferiche per almeno UN anno. Tali requisiti non sono richiesti per i Soci già militari in servizio permanente effettivo che siano transitati nella posizione di congedo per raggiunti limiti di età, a domanda o per motivi di salute;

- predispone le liste dei candidati alle diverse cariche nazionali – Presidente, Consiglieri, Sindaci, Probiviri; sulla base delle candidature pervenute, dandone conoscenza con ogni opportuna modalità agli organi periferici;
- procede alla nomina del personale preposto allo svolgimento dei lavori del Congresso: Presidente, Segretario, Addetti alla verifica poteri-Scrutatori, predisponendo anche possibili alternative in caso di eventuali assenze all'atto dell'insediamento;
- organizza una apposita Segreteria nella stessa sede dei lavori congressuali;
- dispone per la stampa delle schede elettorali, differenziandone i colori a seconda dei voti rappresentati.

In sede di votazione ogni Delegato, contrassegnando con una croce i nomi dei candidati che intende votare tra quelli riportati nella scheda elettorale, ha la facoltà di esprimere:

- per la elezione del Presidente Nazionale, UNA sola preferenza;
- per la elezione dei Consiglieri Nazionali un numero di preferenze non superiore a quello corrispondente al totale delle Regioni, o accorpamento di Regioni, rappresentate, del che la Presidenza Nazionale avrà dato preventiva informazione;

- per la elezione dei Membri dei Consigli dei Sindaci e dei Probiviri rispettivamente un massimo di TRE preferenze.

La votazione e lo spoglio delle schede avvengono a cura e sotto la diretta responsabilità del nucleo Scrutatori che, a scrutinio ultimato, provvede alla stesura di un verbale che ufficializza l'esito della votazione.

Tale verbale, sottoscritto dai componenti del Seggio Elettorale, viene da questi notificato al Presidente Nazionale eletto che, a mezzo della Segreteria Nazionale, procede alla proclamazione degli eletti, tenuto conto dei voti attribuiti ai singoli candidati – in caso di parità, viene eletto il più anziano di iscrizione all'Associazione e , in caso di ulteriore parità, il più giovane di età - e della distribuzione territoriale di cui al paragrafo a. dell'articolo 7 dello Statuto, e contestualmente alla convocazione della prima seduta del Consiglio Nazionale, la quale solo in questa circostanza ha luogo a seguire i lavori congressuali.

Contemporaneamente a questo atto ufficiale decadono tutte le precedenti cariche elettive a livello nazionale

Nel corso della prima seduta del Consiglio Nazionale, il Presidente eletto preliminarmente:

- dà lettura del verbale del Congresso Nazionale, per l'approvazione;
- procede alla nomina dei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale;
- prende atto della nomina dei Presidenti dei Sindaci e dei Probiviri Nazionali, autonomamente effettuate dai rispettivi Collegi Centrali a margine della prima seduta medesima.

Articolo 8
Elezioni per le cariche a livello locale

Avvengono in sede di Assemblea Sezionale / Federale alla scadenza quadriennale delle cariche in atto, ovvero quando dovessero ricorrere le condizioni di cui al paragrafo a. dell'articolo 12 dello Statuto-

La procedura organizzativa compete al Segretario dell'Organo locale, il quale in particolare:

- ufficializza con apposite locandine, esposte nella sede sociale, la convocazione dell'Assemblea con almeno QUINDICI giorni di anticipo rispetto alla data prefissata;
- riceve le candidature dei Soci, di cui verifica la rispondenza alle norme;
- predispone la lista dei candidati, curandone anche la stampa;
- appronta il seggio elettorale, in concorso con gli Scrutatori e relativo Presidente, preventivamente nominati dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio avente diritto al voto può esprimere:

- per la elezione del Presidente, UNA sola preferenza;
- per le elezioni delle altre cariche sezionali/federali un numero di preferenze non superiore alla metà di quello corrispondente alle cariche da eleggere nei diversi organismi, di cui la Segreteria competente avrà dato preventiva informazione.

Lo spoglio delle schede, a scrutinio palese, segue con immediatezza l'esercizio del voto.

Noto il risultato, riportato a verbale e sottoscritto dal Nucleo Scrutatori, il Presidente eletto assume la direzione dell'Assemblea e quindi la responsabilità degli atti successivi, ivi compreso quanto in proposito prescritto all'articolo 12 dello Statuto.

Contestualmente decadono tutte le precedenti cariche elettive dell'Organo locale interessato.

TITOLO III

DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 9
Generalità

La gestione amministrativa dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Hanno funzioni amministrative:

- la Presidenza Nazionale
- Presidenze Federali
- le Presidenze Sezionali

Per ogni anno finanziario vengono redatti:

- il bilancio preventivo, entro il mese di dicembre per l'anno successivo;
- il bilancio consuntivo, entro il mese di marzo relativamente alla gestione dell'anno precedente.

I detti bilanci sono soggetti all'approvazione:

- del Consiglio Nazionale, quelli della Presidenza Nazionale;
- dei Consigli Direttivi Sezionali/Federali, quelli delle rispettive Presidenze.

Articolo 10 Funzioni e controlli

Le funzioni amministrative sono di competenza:

- del Segretario Nazionale Amministrativo, presso la Presidenza Nazionale;
- del Cassiere-Economo presso le Sezioni e le Federazioni.

La supervisione sull'attività amministrativa compete ai rispettivi Presidenti.

Il controllo è devoluto, a seconda del livello ordinativo, al Collegio dei Sindaci o al Revisore.

Articolo 11 Documentazione

A tutti i livelli ordinativi dell'Associazione devono essere tenuti e costantemente aggiornati:

- un registro dei verbali
- un registro di cassa
- un registro degli inventari

Inoltre, devono essere tenuti:

- a livello centrale, un elenco descrittivo/numerico delle Federazioni, delle Sezioni Provinciali, delle Sezioni e Sottosezioni operanti sul territorio Nazionale, e ove esistenti, su quello Estero; l'anagrafe degli Iscritti suddivisi per categoria.
- a livello locale, l'anagrafe degli Iscritti, suddivisi per categoria.

Articolo 12 Tessere sociali

Le tessere sociali, di modello approvato dal Consiglio Nazionale e con firma del Presidente Nazionale, unitamente agli eventuali bollini di rinnovo annuale, sono prodotti e approvvigionati a cura della Presidenza Nazionale

Le tessere dei Soci onorari vengono emesse direttamente dalla Presidenza Nazionale.

Articolo 13
Spese personali

Il servizio per l'assolvimento di compiti connessi con cariche o funzioni sociali non è retribuito.
Tuttavia le Presidenze interessate possono deliberare un rimborso spese, anche a carattere forfettario o selettivo, onde agevolare la partecipazione del personale, rendendone l'impegno meno oneroso.

Articolo 14
Responsabilità

Chiunque e a qualunque titolo gestisca settori amministrativi dell'Associazione ne assume la piena e personale responsabilità.
In presenza di irregolarità amministrative, ed a prescindere che queste costituiscano o meno reato penale, ai responsabili, nelle more dell'espletamento delle indagini, viene comminata la sanzione immediata della "sospensione a tempo indeterminato".
A contenzioso concluso, sarà adottato il provvedimento definitivo che, a seconda delle risultanze, sarà di riammissione, per Socio giudicato incolpevole, o di radiazione, per Socio giudicato colpevole.

TITOLO IV

VARIE

Articolo 15
Segni distintivi e uniformi

Per i Soci che rivestono cariche direttive, il distintivo è corredato di una fascia di colore blu, su cui è impresso un numero vario di stellettes color oro, a seconda della carica ricoperta: UNA per i direttivi degli organi locali; DUE per le cariche nazionali, TRE per il Presidente Nazionale.
Analogha prescrizione riguarda anche i distintivi delle paritetiche cariche "onorarie".
Gli accessori - copricapo, cravatta, fazzoletto rosso/blu o colletto - e le eventuali uniformi da indossare nelle manifestazioni pubbliche sono prescritti dalla Presidenza Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.
Il distintivo delle Patronesse è conforme al modello di cui all'allegato n. 1 al Regolamento approvato dal Ministero della Difesa con decreto del 2 febbraio 1956 n° 652.
Il Comitato Patronesse può dotarsi di un Labaro, con ricamo color oro su cui è riportata la dicitura: "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE - COMITATO PATRONESSE - Sez. di ...", con la indicazione della Sezione di appartenenza.
Nel corso di manifestazioni pubbliche, le Patronesse devono indossare accessori distintivi, uniformi, secondo le direttive che

in proposito saranno impartite dalla Coordinatrice Nazionale, d'intesa con la Presidenza Nazionale.

Non sono autorizzate decorazioni ed onorificenze che non siano riconosciute dalla Repubblica Italiana.

Articolo 16

Onorificenze e riconoscimenti

a. ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Con periodicità annuale, la Presidenza Nazionale inoltra al Ministero della Difesa proposte per la concessione di onorificenze dell'O.M.R.I. sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Organi locali tramite i Consiglieri Nazionali competenti per territorio.

La Presidenza Nazionale può inoltrare proposte per sua autonoma valutazione

b. ATTESTATI DI BENEMERENZA E CARICHE ONORARIE

Sono proponibili a tutti i livelli ordinativi, con deliberazione dei rispettivi Consigli - Nazionale, Federale, Sezionale - adottata a maggioranza relativa degli aventi diritto al voto.

La deliberazione deve essere notificata alla Giunta Esecutiva Nazionale competente a ratificare la nomina.

Ai detentori di cariche onorarie è data la facoltà di partecipare ai Congressi/Assemblee cui prendono parte i Soci con pari carica elettiva con diritto di intervento e di parere consultivo.

Le cariche onorarie sono a tempo indeterminato. Sono tuttavia revocabili, con deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, quando gli Organi che le hanno concesse ravvisino essere intervenute circostanze tali da infirmare, in tutto o in parte, le motivazioni etiche che ne avevano determinato il conferimento o che siano subentrati contingenti motivi di opportunità.

Per lo stesso soggetto sono compatibili più cariche onorarie se conferite da Organi di diverso livello ordinativo.

Articolo 17

Scorte

Quando partecipano a manifestazioni pubbliche, i Gruppi Bandiera e Medaglieri sono costituiti dagli Alfieri e da due Soci di scorta.

Articolo 18

Integrazioni alla normativa

Le norme di cui al presente Regolamento possono essere integrate a cura della Presidenza Nazionale sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Pertanto la Presidenza Nazionale può in proposito diramare circolari e disposizioni, esplicative e/o integrative, ma che comunque non siano in contrasto con lo spirito e con il merito dello Statuto e del Regolamento.

Per quanto non previsto nello Statuto Sociale e nel presente Regolamento applicativo i riferimenti sono le Norme Giuridiche del Codice Civile.

Allegato relativo all'art. 15 com. H del Regolamento

Labaro delle Patronesse, in tessuto di pura seta azzurra, fiocchi in oro e frange in oro cm. 8, nastro tricolore, asta con gancio per traversina cm. 180.

Dimensioni cm 70x60

